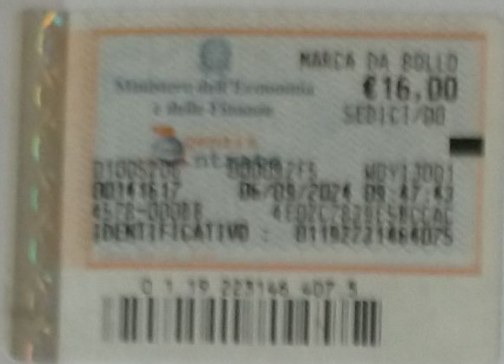




AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Piacenza
Ufficio Territoriale di Piacenza
Registrato il 20/09/2024 Serie 3
al n. 2092

STATUTO ASSOCIAZIONE "IGRA APS-ETS"

Corrisposti € 200,00

Titolo I: DENOMINAZIONE, SEDE E FINALITA'

Art. 1

E' costituita, ai sensi del d.lgs. n°117 del 2017, l'associazione di promozione sociale denominata "IGRA", Ente del Terzo Settore.

L'Associazione è apartitica, priva di scopo lucrativo, di durata illimitata.

L'Associazione ha sede in PIACENZA (PC), via ARALDI n. 15. Il trasferimento della sede associativa - previa delibera del Consiglio Direttivo - non determina modifica statutaria alcuna.

Art. 2

L'Associazione promuove, organizza e gestisce, singolarmente ovvero in collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome, gli enti locali e gli enti privati:

- attività aventi ad oggetto la pratica e diffusione della cultura teatrale;
- attività ricreative di interesse sociale, finalizzate alla promozione della cultura teatrale;
- attività culturali ed artistiche, sussidiarie e/o strumentali alle finalità di cui alle lett. a) e b);
- attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (rif. art. 5 lettera i del d.lgs 117/17);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (rif. art. 5 lettera l del d.lgs 117/17).

Inoltre, l'Associazione può esercitare attività, anche commerciali, di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e relative disposizioni attuative. Tali attività, a carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, vengono individuate e stabilite dal Consiglio Direttivo.

Titolo II: I SOCI

Art. 3

Sono Soci coloro che, previa richiesta di adesione all'Associazione, provvedono al versamento annuale della relativa quota associativa: l'ammissione del Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il diniego, motivato, è comunicato all'interessato entro 90 giorni dalla richiesta di adesione.

Il socio non ammesso potrà chiedere il riesame della domanda all'Assemblea dei soci entro 30 giorni dalla data di notifica del diniego tramite email o pec agli indirizzi dell'Associazione (art. 23 D. Lgs. N. 117/2017). A partire dalla data di ricezione di tale richiesta, il Presidente convoca l'Assemblea Ordinaria entro 15 giorni lavorativi, la quale dovrà riunirsi entro i successivi 30 giorni per deliberare in merito al riesame della domanda, secondo le modalità di cui agli artt. 8, 9, 10 e 11 del presente Statuto.

L'esito è comunicato all'interessato a mezzo email, in risposta alla sua richiesta di riesame, entro 2 giorni lavorativi dalla data della delibera.

La validità della quota associativa è riferita al periodo compreso dal 1 settembre dell'anno in cui avviene il pagamento della relativa quota associativa al 31 agosto dell'anno successivo.

La domanda di ammissione - ove presentata da soggetto minore di anni 18 - è controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale: il Socio minorenni acquisisce il diritto ad essere candidato ad una carica elettiva della Associazione al compimento della maggiore età.

L'esercizio di voto degli associati minorenni viene attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi in linea con quanto sancito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 1309 del 06/02/2019.

Al Socio già ammesso all'Associazione che intenda rinnovare l'adesione per l'annualità successiva è richiesto il pagamento della relativa quota entro i 15 giorni successivi alla data di termine di validità della propria tessera associativa.

Art. 4

I Soci sono vincolati all'osservanza del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle ulteriori deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione.

I soci possono prendere visione delle scritture contabili di cui agli art. 13 e 14 D. Lgs. n. 117/2017 e dei libri sociali (libro degli associati, libro adunanze e deliberazioni delle assemblee, libro adunanze e deliberazioni dell'organo di amministrazione e degli eventuali altri organi sociali, registro volontari) facendone richiesta al Presidente, nella sua qualità di custode di tali atti.

La richiesta di prendere visione di tali documenti dovrà essere inoltrata tramite email o pec agli indirizzi dell'Associazione, esclusivamente dai recapiti email o pec comunicati dal socio nella sua domanda di ammissione, o in successive comunicazioni scritte di rettifica degli stessi. Il Presidente si impegna all'evasione di tali richieste entro

15 giorni lavorativi, inviando copia digitalizzata di tale documentazione in risposta all'email di richiesta e rendendosi disponibile all'esibizione di tale documentazione in originale presso la sede dell'Associazione (art. 15, III comma, D.Lgs. n. 117/2017 e Circolare Ministero del lavoro n. 20/2018).

E' espulso il Socio al quale siano imputabili comportamenti idonei ad arrecare danno - morale ovvero materiale - all'Associazione, nonché condotte contrarie al presente Statuto ed ai regolamenti interni dell'Associazione. L'espulsione è deliberata, dal Consiglio Direttivo, previa audizione del Socio interessato.

Art. 5

È prevista la decadenza del Socio in caso di decesso, espulsione, dimissioni, nonché di omesso versamento della quota associativa relativa all'annualità seguente entro i termini stabiliti all'art. 3 del presente Statuto. La decadenza del Socio comporta altresì l'esclusione del medesimo dal Consiglio Direttivo, qualora ne sia membro. La decadenza del Socio preclude, inoltre, la ripetizione di quanto previamente conferito all'Associazione.

Art. 6

Sono oggetto di rimborso, purché debitamente documentate, le spese sostenute, nonché le somme anticipate dai Soci - in luogo dell'Associazione - nell'ambito delle attività di cui all'art. 2, previa delibera del Consiglio Direttivo.

Titolo III: L'ASSEMBLEA

Art. 7

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente.

Art. 8

L'Assemblea si compone dei Soci dell'Associazione ed è presieduta e convocata dal Presidente. E' altresì convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno ovvero su richiesta di 1/3 dei Soci.

Art. 9

L'Assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, è convocata - mediante pec o e-mail (che ne comprovi la data di avvenuto invio) - dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni.

La convocazione riporterà data, ora, sede della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno.

L'Assemblea potrà riunirsi in presenza ovvero da remoto, attraverso apposita piattaforma telematica. Nel caso di partecipazione da remoto, la convocazione dovrà contenere anche l'indicazione della piattaforma prescelta e le modalità di accesso.

Contestualmente, le votazioni potranno aver luogo in modalità telematica, nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy e tutela dei dati personali.

Art. 10

Qualora in prima convocazione non sia stata raggiunta la presenza del 50%+1 dei Soci, è prevista una seconda convocazione, mediante le medesime modalità della prima. In seconda convocazione, l'assemblea è valida a prescindere dal numero di Soci presenti.

In caso di assemblea straordinaria, la seconda convocazione è valida con l'intervento di almeno 1/3 dei Soci.

Le delibere assembleari vengono comunicate ai Soci mediante corrispondenza elettronica e affisse presso la sede sociale per 30 giorni a decorrere dall'approvazione delle stesse.

Art. 11

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) elegge il Consiglio Direttivo;
- c) approva i regolamenti interni;
- d) delibera in merito alle richieste di riesame delle domande di affiliazione rigettate dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto al voto.

Art. 12

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera in merito alle modifiche statutarie. Le modifiche statutarie sono deliberate con voto favorevole del 50%+1 dei Soci presenti aventi diritto di voto.

- b) delibera in merito allo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo della stessa. Per tale delibera è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto (cfr. art. 21, III comma, c.c. e sent. Cass. Civ. n. 1408/1993).

Titolo IV: IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE

Art. 13

I componenti del Consiglio Direttivo - in numero non inferiore a 3 e non superiore a 9 - sono eletti dall'Assemblea, tra i Soci dell'Associazione, ogni 5 anni.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo:

- a) definisce e programma le attività di cui all'art. 2;
- b) predispone il rendiconto economico e finanziario;
- c) determina le quote associative e quelle - ulteriori ed eventuali - necessarie e/o previste al fine delle attività di cui all'art. 2;
- d) delibera in merito all'ammissione ed espulsione del Socio;
- e) elegge il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente ed il Segretario;
- f) nomina il Direttore Artistico, responsabile delle attività filodrammatiche;
- g) redige i regolamenti interni;
- h) predispone modifiche statutarie, nonché promuove - in sede assembleare - lo scioglimento dell'Associazione;
- i) delibera in merito al rimborso delle spese sostenute, nonché delle somme anticipate dai Soci - in luogo dell'Associazione - nell'ambito delle attività di cui all'art. 2;
- j) delibera in merito alle ulteriori spese connesse al funzionamento dell'Associazione;
- k) delibera in merito alla sottoscrizione di accordi di collaborazione con enti terzi, alla partecipazione a bandi pubblici, nonché all'adesione ad iniziative conformi ai principi e alle finalità dell'Associazione;
- l) designa i responsabili delle attività temporanee di cui all'art. 2.

Art. 15

Il Presidente è eletto - tra i componenti del Consiglio Direttivo - ogni 5 anni.

Il Presidente è il Legale Rappresentante dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono altresì eletti un Vice Presidente - con funzioni vicarie - ed un Segretario, con funzioni di tesoriere.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di delegare - al proprio interno, ossia a componenti del medesimo che non rivestano al contempo carica di Presidente, Vice Presidente e Segretario - precise ed ulteriori funzioni in relazione alla promozione e/o gestione delle attività di cui all'art. 2.

Art. 16

Il Consiglio Direttivo decade al venir meno di 2/3 dei componenti: l'Assemblea, convocata dal Presidente entro 10 giorni, provvede all'elezione dei nuovi componenti.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo è convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero su richiesta di 1/3 dei componenti, secondo le modalità di cui all'art. 9.

Il Consiglio Direttivo è costituito con la presenza della maggioranza dei componenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Di ogni riunione è redatto apposito verbale, a cura del Presidente e del Segretario.

Art. 18

Le cariche elettive sono gratuite.

Art. 19

L'Organo di controllo è nominato in via monocratica al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile. L'Organo di controllo resta in carica per quattro anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del quarto anno.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo

di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Esso può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 20

Laddove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Organo di controllo può esercitare l'incarico della revisione legale dei conti, a condizione che tutti i suoi membri siano revisori legali iscritti nell'apposito registro. Qualora i componenti dell'Organo di controllo non siano tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro, l'Assemblea affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.

Titolo V: IL PATRIMONIO

Art. 21

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività, anche commerciali, di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e relative disposizioni attuative. Il patrimonio dell'Associazione si compone inoltre dei beni, mobili ed immobili, acquisiti dall'Associazione e ad essa appartenenti.

Il patrimonio associativo è destinato allo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 8 comma 1 D. Lgs. 117/2017). È vietata la distribuzione, anche indiretta, degli utili tra i soci (art. 8 comma 2 D. Lgs. 117/2017).

Art. 22

L'esercizio sociale ha durata annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo predispose il rendiconto economico e finanziario - soggetto ad approvazione assembleare - entro 4 mesi dal termine dell'esercizio sociale: il rendiconto è depositato presso la sede sociale ed è consultabile dai Soci.

Art. 23

Contestualmente allo scioglimento dell'Associazione - deliberato secondo le maggioranze di cui all'art. 12 - sono nominati i liquidatori: il patrimonio è devoluto, previo parere dell'Ufficio Runts, ad enti del Terzo Settore individuati previamente dall'Assemblea Straordinaria o, in caso di mancata designazione degli stessi, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto disposto in merito dal d.lgs. 117 del 2017.

Piacenza, 16 settembre 2024

Uberto Galleani

Chiara Borrelli

Irene De Costanzo

Barbara Bottassi

Valentina Cozzolino

Mariangela Calabrese

Dennis Girardi

Claudia Pareti

Luciana Cignatta

Alice Aspetti

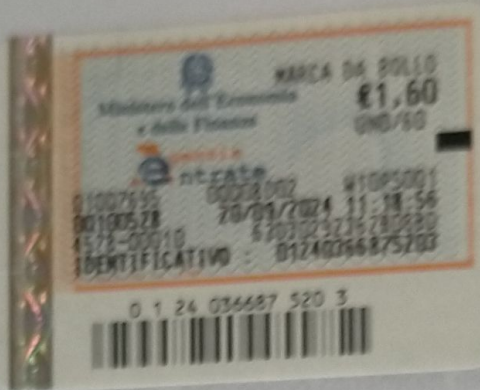
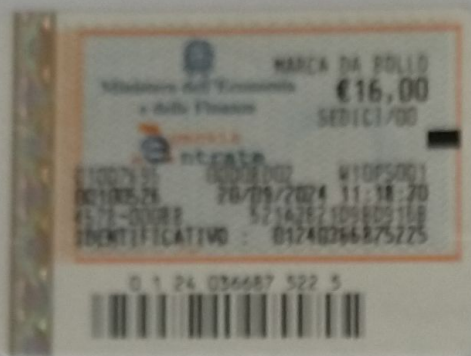
Giulia Guardiani

Davide Dabusti

Chiara Parlante

Maria Celeste Bruni

Giovanni Rosa



20/09/2

codice uff

data di stip

identivo

richiede

DATI GE

Progr.

Negozio

1

SOGGE

911284

Import

Impos

Sanzi

Modal



Registrazione di Atto Privato

Il 20/09/2024 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TGX , serie 3 , numero 2092
data di stipula: 16/09/2024
ident.vo telematico: TGX24L002092000UC per eventuali adempimenti successivi
richiedente la registrazione: 91128460333

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

91128460333				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00 Imposta di Bollo: 0,00 Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00 Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F23